

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI



GASSOSI

Bozza Decreto

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI GASSOSI.

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
 - a) climatizzazione di edifici e ambienti;
 - b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
 - c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
 - d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
 - e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
2. Non sono oggetto del presente decreto:
 - gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale
 - gli inceneritori.
 - le stufe catalitiche
 - gli apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza;
 - gli apparecchi domestici all'interno di una singola unità immobiliare, di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
3. Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto. All'interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria. Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.
4. Più apparecchi installati all'aperto o quelli costituiti da due unità, di cui una, con bruciatore, all'aperto e l'altra interna all'ambiente che riceve il calore mediante circolazione di fluido termovettore, non costituiscono un unico impianto.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti si applicano le specifiche disposizioni indicate nell'art. 5 e nell'allegato.

ART. 2 OBIETTIVI

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio e/o esplosione, gli impianti di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in modo da:
 - evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;

- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

ART. 3 DISPOSIZIONI TECNICHE

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
2. Gli impianti medesimi devono essere realizzati e gestiti secondo le procedure individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n.37, in conformità alle norme tecniche vigenti ad essi applicabili, o a specifiche tecniche ad esse stesse equivalenti, e utilizzando i prodotti previsti dalle disposizioni comunitarie applicabili ove esistenti.
3. Norme tecniche adottate dagli enti di normazione, corrispondenti a specifiche tecniche nella materia del presente decreto, sono inviduate nell'elenco allegato (Prospetto 1.), che può essere periodicamente aggiornato mediante decreti direttoriali del Direttore della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. Dette individuazioni non hanno carattere di esclusività.

ART. 4 IMPIEGO DEI PRODOTTI PER USO ANTINCENDIO

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
2. a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
3. b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
4. c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
5. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
6. a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
7. b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita autorizzazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
8. c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente autorizzati per la commercializzazione in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea e legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.
9. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

ART. 5 DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI ESISTENTI

1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli descritti ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.

2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, purché approvati e/o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, purché realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
4. Successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Per le attività soggette al regolamenti di prevenzione incendi, devono essere attivati i relativi procedimenti.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, a partire dalla data in vigore del presente decreto non sono più applicabili tutte le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero dell'Interno. Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.